



11217118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

C. c. c.

1°

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PIETRO CAMPANILE - Presidente -

FALLIMENTO

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Ud. 22/02/2018 - CC

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

R.G.N. 5502/2017

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

C. c. c. 2017  
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5502-2017 proposto da:

RODOLFO, elettivamente domiciliato in

[

rappresentato e difeso da se medesimo;

,

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO VELA INVEST SRI;

- *intimata* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

11

2013  
18

Rilevato che:

Rodolfo \ presentò una proposta di acquisto di un complesso immobiliare sito in agro del comune di Eboli, acquisito all'attivo del fallimento di Vela Invest s.r.l.;

tale fallimento era stato dichiarato nell'anno 1999;

il curatore non prese in considerazione la proposta, essendo stato previamente autorizzato dal giudice delegato all'abbandono del bene;

l'istante propose reclamo ai sensi dell'art. 36 legge fall. eccependo l'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 104-ter stessa legge;

il giudice delegato, con decreto del 23-11-2016, osservò che sull'istanza era stato già adottato il provvedimento del tribunale dell'11-11-2016, e dispose comunicarsi a \ il detto provvedimento;

il proponente insorse contro tale decisione del giudice delegato, rilevando l'inconferenza della motivazione, riferita a diversa istanza attinente all'opposizione avverso il decreto di abbandono del bene;

il tribunale di Napoli, con decreto del 23-1-2017, dichiarò improcedibile il reclamo, osservando che il provvedimento del giudice delegato (in data 23-11-2016) si era limitato a ordinare la mera comunicazione di quello anteriore del tribunale, sicché non aveva avuto contenuto decisorio, mentre il decreto del tribunale (in data 11-11-2016) avrebbe dovuto essere gravato dinanzi alla corte d'appello;

ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

la curatela non ha svolto difese;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

col primo motivo il ricorrente, denunciando la falsa applicazione di norme di diritto (artt. 26 e 36 legge fall., art. 246 stessa legge in relazione agli artt. 24 e 111 cost.), sostiene che oggetto del reclamo non poteva che essere il provvedimento del giudice delegato in data 23-11-2016, la cui decisorietà era da rinvenire nel richiamo *per relationem* al provvedimento collegiale dell'11-11-2016; invero in base alla norma transitoria di cui all'art. 246 legge fall., le forme del procedimento ex art. 36 si sarebbero dovute considerare estendibili anche alla procedura *de qua*;

col secondo motivo il ricorrente, deducendo la falsa applicazione degli artt. 26, 242 e 246 legge fall., in relazione agli artt. 24 e 111 cost., censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il decreto collegiale dell'11-11-2016 avrebbe dovuto essere reclamato dinanzi alla corte d'appello, non considerando che il detto provvedimento non era stato mai comunicato e che, in ogni caso, era stato emesso a seguito di una irrituale opposizione alla comunicazione di abbandono del bene;

il ricorso è inammissibile;

come evidenziato dallo stesso ricorrente (a pag. 13 del ricorso), l'oggetto del reclamo ex art. 36, secondo comma, legge fall. era "il decreto di rigetto del g.d. del 23.11.2016";

tale decreto era stato censurato per il fatto di aver rigettato, in vero, il reclamo avverso l'atto del curatore "richiamando il precedente decreto collegiale dell'11.11.2016";

la tesi del ricorrente è che la censura, prospettata "in via mediata" (così il ricorso, pag. 13), era legittimata dall'aver il giudice delegato fatto propria la stessa (asseritamente errata) decisione del tribunale; sennonché il decreto del tribunale, oggetto dell'attuale ricorso straordinario, non può considerarsi avente natura decisoria ove anche la situazione fosse da intendere nel senso prospettato dal ricorrente, come cioè relativa a un provvedimento del giudice delegato di rigetto del reclamo proposto contro l'atto del curatore; ciò in quanto quello del curatore era un atto di amministrazione del patrimonio: segnatamente un diniego di adesione alla proposta di acquisto di beni;

il decreto del tribunale, che ha provveduto ai sensi dell' art. 36 legge fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che era stato adito contro l'atto di amministrazione del curatore, non può dirsi risolutore di una controversia su diritti soggettivi;

si tratta di una misura annoverabile tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito;

al decreto anzidetto va quindi negata la natura decisoria, così come questa Corte ha avuto modo di affermare in situazioni finanche di maggiore rilevanza effettuale, quali quelle relative allo scioglimento

dal contratto preliminare (v. Cass. n. 8870-12 e Cass. n. 5425-94; e v. pure Cass. n. 1240-13).

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, ..... 9 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*Luisa Passinetti*